

proposta di legge n. 44

a iniziativa dei Consiglieri MARANGONI, ZAFFINI, TRENTA, CIRIACI, MARINELLI, LATINI, CAMELA,
MALASPINA, EUSEBI, D'ANNA, MASSI, ACQUAROLI, RICCI

presentata in data 30 settembre 2010

INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI OSTERIE,
LOCANDE, TAVERNE, BOTTEGHE E SPACCI DI CAMPAGNA STORICI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta a preservare, sostenere e promuovere quegli esercizi e locali pubblici che costituiscono testimonianza storica e sociale della tradizione marchigiana, ancora presenti nel nostro territorio, ma che oggi rischiano di scomparire superati dalla concorrenza di quelli tanto rispondenti alle esigenze della vita moderna, ma quanto mai lontani dall'essere espressione della cultura locale.

E' importante preservare e tutelare in ogni modo ed in tutte le sue forme di espressione questo patrimonio che caratterizza la storia della nostra regione ed è espressione di tradizioni popolari tramandatesi per generazioni.

La valorizzazione del patrimonio storico - culturale - tradizionale fa assumere al nostro territorio una maggiore rilevanza ed una maggiore attrattività, all'interno della stessa regione e fuori, favorendo lo sviluppo anche di altri settori produttivi dell'economia marchigiana.

L'articolo 1 prevede le finalità della legge, in particolare è stabilita la necessità di valorizzare e conservare gli esercizi e locali pubblici, in attività da almeno 50 anni, che costituiscono testimonianza storica e sociale della tradizione marchigiana come strumento di tutela della tipicità.

All'articolo 2 si prevede da parte della Regione e con la collaborazione dei Comuni, un censimento diretto ad individuare nel nostro territorio

quei locali che furono luogo di aggregazione, di scambi commerciali, duro lavoro e momenti di associazione, come le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di campagna. Sulla base del censimento sono previste, poi, l'istituzione di un elenco regionale dei locali storici e la creazione di una guida regionale degli stessi locali. Ai sensi dell'articolo 3, l'inserimento nella guida regionale offre la possibilità di fregiarsi di un apposito logo. L'articolo 4 prevede la concessione di contributi regionali a fondo perduto di venticinquemila euro, quale sostegno allo svolgimento dell'attività di recupero e valorizzazione dei locali, in base a criteri, termini e modalità che verranno stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. Tali finanziamenti non costituiscono "aiuti di Stato" alle imprese, ma operano in regime "de minimis" ai sensi della vigente normativa comunitaria.

All'articolo 5 sono previste sanzioni amministrative in caso di utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto nell'elenco regionale ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale.

L'articolo 6 prevede un vincolo di destinazione d'uso per i soggetti beneficiari dei contributi regionali. L'articolo 7 detta disposizioni di natura finanziaria.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico, in attività da almeno cinquanta anni, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana.

Art. 2
(Censimento e elenco regionale dei locali storici)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, in collaborazione con i Comuni, individua i locali storici, quali le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di campagna. Per spacci di campagna si intendono attività commerciali polifunzionali abbinata ad altri servizi di interesse della comunità locale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione, la metodologia di rilevazione e la scheda tipo per il censimento che deve raccogliere, in particolare, dati relativi: alla localizzazione, descrizione della sede e della attività, all'inventario degli arredi e degli strumenti, allo stato di conservazione dell'esercizio.

3. I Comuni, entro novanta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 2, trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli esercizi di cui alla presente legge ubicati nel proprio territorio.

4. Le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale nonché i cittadini, possono indicare ai Comuni i locali meritevoli di essere censiti.

5. La Giunta regionale istituisce, sulla base del censimento di cui al comma 2, l'elenco regionale dei locali storici e definisce i criteri e le modalità per la sua tenuta ed aggiornamento periodico.

Art. 3
(Attribuzione del logo e guida dei locali storici)

1. I locali storici iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura "Locale Storico Marche".

2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 5.

3. La Giunta regionale predispone una guida dei locali storici nella quale sono indicati, in particolare:

- a) localizzazione, anno di origine e fondatore dell'esercizio;
- b) descrizione della sede e dell'attività;
- c) eventuali fatti storici, avvenimenti o presenza di personaggi illustri collegati all'esercizio.

Art. 4

(Interventi di recupero e valorizzazione)

1. La Regione concede contributi ai titolari dei locali storici, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 5, per progetti d'intervento volti al recupero e alla valorizzazione dei locali.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 2, comma 5, e previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce i criteri, le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

3. La Regione concede contributi a fondo perduto per un importo massimo di 25.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al comma 1 operano in regime "de minimis" ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Art. 5

(Vincolo di destinazione d'uso)

1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'articolo 4, sono vincolati, per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso.

Art. 6

(Sanzioni amministrative)

1. L'utilizzo del logo di cui all'articolo 3, comma 1, da parte di soggetto non iscritto nell'elenco regionale ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

2. All'erogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), i Comuni nel cui territorio è ubicato il locale storico.

Art. 7*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2011, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, sono iscritte nell'UPB 3.17.04 a carico del capitolo che la Giunta Regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).